



FRANCESCO CAMPIONE

Sospensione per pregiudizialità e connessione “forte” nel rito sommario di cognizione

Cass. 7 dicembre 2018 n. 31801

Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all'art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2), si determina la necessità di un'istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter c.p.c., comma 3, disporre il passaggio al rito della cognizione piena; sicché, nell'ambito del rito sommario, è illegittima l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (o dell'art. 337 c.p.c., comma 2).

Con il provvedimento che si annota, la Suprema Corte torna sul problema della sospensione per pregiudizialità di un processo avviato secondo le forme di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.

Nel caso di specie, gli acquirenti di un immobile proponevano, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., domanda per il rilascio del bene acquistato, contro la moglie del venditore e la di lui figlia maggiorenne, che lo avevano occupato – unitamente a una figlia minorenni - a seguito della crisi coniugale, sfociata in una sentenza di divorzio, che non aveva però riprodotto quanto stabilito precedentemente in sede di separazione, ossia che tale immobile era da destinare a residenza familiare.

Nel corso della causa di rilascio emergeva la parallela pendenza di un giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, incentrato proprio sulla assegnazione di tale immobile quale residenza familiare nel rispetto delle esigenze delle figlie; la moglie del venditore eccepiva così la pregiudizialità di tale altro giudizio. Il Tribunale adito *ex art. 702-bis* c.p.c. disponeva la sospensione.

Gli acquirenti allora ricorrevano innanzi alla Cassazione mediante regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione.

La Suprema Corte, senza troppi giri di parole, ha osservato subito come, nel caso di specie, il provvedimento di sospensione sia effettivamente illegittimo e debba quindi disporsi che il processo prosegua.

Nel giungere a tale conclusione, il Giudice della legittimità si è allineato alla propria giurisprudenza inaugurata da Cass. (ord.) 2 gennaio 2012 n. 3¹, secondo cui nel giudizio sommario non può mai disporsi la sospensione, ai sensi degli artt. 295 (o 337, comma 2) c.p.c. Ciò in quanto, laddove nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione *ex art. 702-bis* c.p.c. insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria (oppure venga invocata l'autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2), **si determina la necessità di un'istruzione non sommaria**; pertanto, il giudice deve, a norma dell'art. 702-ter c.p.c., comma 3, disporre la conversione del rito alla cognizione piena.

In buona sostanza, viene confermata l'idea in forza della quale l'arresto del giudizio contrasta necessariamente con l'intento acceleratorio che è alla base dell'introduzione del procedimento sommario di cognizione.

1 In *Giur. it.*, 2012, 11, 2326, con nota di COSSIGNANI.



Peraltro, a nostro avviso, il dato interessante che si può trarre da tale giurisprudenza, e che già era stato messo in luce a seguito del citato provvedimento del 2012², concerne la possibilità di ricavare per così dire indirettamente la soluzione al problema interpretativo aperto dal comma 4 dell'art. 702-*quater* c.p.c., secondo il quale “quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione”.

Orbene, la disposizione citata³ può essere considerata un'eccezione a quanto si ricava dalla norma generale di cui all'art. 40 c.p.c. in materia di connessione e del relativo *favor* codicistico per la realizzazione del *simultaneus processus*, inteso come elemento di valore, nell'ottica della coerenza delle decisioni e dell'economia processuale. Il legislatore del 2009, istituendo il giudizio sommario di cognizione come sede processuale accelerata alternativa al rito ordinario, e introducendo una norma come quella di cui all'art. 702-*quater*, comma 4, ha invece dato segno di voler far prevalere il principio della separazione su quello del cumulo⁴, secondo una logica che non dovrebbe essere limitata alla domanda riconvenzionale, ma dovrebbe essere estesa a tutte le altre ipotesi di cumulo.

Senonché la logica della separazione rischia di creare problemi nei casi in cui tra l'oggetto della riconvenzionale⁵ (da decidersi necessariamente mediante un'istruzione non sommaria) e quello della domanda principale (idonea ad essere definita in sede sommaria) intercorra una connessione c.d. forte, in particolare di pregiudizialità-dipendenza. La dottrina si era già espressa nel senso che, in tale ipotesi, la soluzione da seguire dovesse essere quella del cumulo, dovendo il giudice “rimettere” alla trattazione con rito ordinario anche la domanda principale⁶.

Anche con il provvedimento qui annotato la Cassazione dà (indiretta) conferma della correttezza dell'orientamento testé richiamato.

2 TRISORIO LIUZZI, *Il procedimento sommario di cognizione e la sospensione per pregiudizialità*, in *Il Giusto proc. civ.*, 2012, 157 ss.

3 Così come quella di cui all'ultima parte del comma 2, laddove sanziona con la inammissibilità la proposizione di una domanda riconvenzionale non rientrante tra quelle indicate dall'art. 702-*bis*.

4 Cfr. LUISO, *Diritto processuale civile*, IV, Milano, 2009, 119.

5 O comunque della domanda cumulata.

6 Cfr., tra gli altri, LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., 119; per ulteriori riferimenti cfr., *amplius*, LANNI, *Sub art. 702-ter*, in CONSOLO (a cura di), *Codice di procedura commentato*, Milano, 2010, 865.